



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Finanziari

Servizio Contabilità e Bilancio

Tel. 051 6669594 fax 051 6669558

ragioneria@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 16.12.1998, parzialmente modificato con atto n. 19 del 18.3.1999 (CRC prot. n. 2588 del 23.3.1999)

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 21.12.1998 al 5.1.1999 testo originario

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 8.3.1999 al 23.3.1999 testo modificato

IN VIGORE IL 1.1.1999 (Entrate Tributarie) ed il 30.3.1999 (**Entrate non Tributarie**)

(*) VARIATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30 MARZO 2007

IN VIGORE dal 1/1/2007

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto e scopo del regolamento.....	Pag. 2
Art. 2	- Regolamenti specifici.....	Pag. 2
Art. 3	- Aliquote e tariffe.....	Pag. 2
Art. 4	- Agevolazioni.....	Pag. 2
Art. 5	- Forme di gestione.....	Pag. 3
Art. 6	- Attività di verifica e controllo.....	Pag. 4
Art. 7	- Rapporti con i cittadini.....	Pag. 4
Art. 8	- Autotutela.....	Pag. 4
Art. 9	- Crediti inesigibili o di difficile riscossione.....	Pag. 5
Art. 10	- Rimborsi.....	Pag. 6
Art. 10bis	- Compensazioni tra crediti e debiti.....	Pag. 6
Art. 11	- Modalità di pagamento.....	Pag. 7
Art. 11bis	- Limiti di esenzione per versamenti.....	Pag. 7
Art. 12	- Dilazioni di pagamento.....	Pag. 8
Art. 13	- Abbandono del credito.....	Pag. 8
Art. 13bis	- Forme di riscossione coattiva.....	Pag. 9

TITOLO II
ENTRATE COMUNALI NON TRIBUTARIE

Art. 14	- Individuazione.....	Pag. 10
Art. 15	- Soggetti responsabili delle entrate.....	Pag. 10
Art. 16	- Omissione e ritardo dei pagamenti.....	Pag. 10
Art. 17	- Forme di riscossione coattiva.....	Pag. 11

TITOLO III
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 18	- Individuazione.....	Pag.12
Art. 19	- Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali.....	Pag.12
Art. 20	- Attività di verifica e controllo.....	Pag.13
Art. 21	- Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	Pag.14
Art. 22	- Diritto di interpello.....	Pag.14
Art. 23	- Sanzioni.....	Pag.15
Art. 24	- Contenzioso tributario.....	Pag.15

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 25	- Principi generali.....	Pag.16
Art. 26	- Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	Pag.16
Art. 27	- Procedimento di iniziativa d'ufficio.....	Pag.16
Art. 28	- Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	Pag.17
Art. 29	- Atto di accertamento con adesione.....	Pag.17
Art. 30	- Perfezionamento della definizione.....	Pag.17
Art. 31	- Effetti della definizione.....	Pag.18
Art. 32	- Riduzione della sanzione.....	Pag.18
Art. 32bis	- Misura interessi moratori.....	Pag. 18

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33	- Vigenza.....	Pag.19
---------	----------------	--------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell' art.52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione di trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell' attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l' accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l' individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l' aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni vigenti.

Art.2

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art.3

Aliquote e tariffe

1. **Le determinazioni delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe delle entrate tributarie compete al Consiglio Comunale. E' di competenza della Giunta Comunale provvedere alle variazioni tecniche per adeguamento I.S.T.A.T. e per aggiornamenti percentuali e/o fissi per i quali si sia espresso il Consiglio Comunale, atti da adottarsi prima dell'approvazione del Bilanci di Previsione.**
2. **Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell' utenza, il Responsabile del Servizio, predispone idonee proposte da sottoporre al Consiglio Comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi da adottarsi prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Durante l'esercizio possono essere apportate variazioni strettamente connesse alla attivazione di un servizio o a trasformazioni strutturali dello stesso nonché per variazioni organizzative sostanziali.**
3. **Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l' anno in corso.**

(*)SOPPRESSO

Art.4

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell' ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

3. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997 n.460, possono essere esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, secondo le modalità previste all'art.3. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

(*)SOPPRESSO il comma 3, il comma 4 viene sostituito come segue

4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 sono esentate dal pagamento di tutte le entrate tributarie comunali e da tutti gli adempimenti connessi. Le agevolazioni di cui al presente comma spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 460/1997. La cancellazione dal predetto elenco ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, oppure trasmessa anche via fax, con allegata fotocopia di documento d'identità valido. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione dalla agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
6. In deroga a quanto previsto all'art. **22 del D.Lgv. n. 77 del 25/2/95** sostituito (*) **179 del D. Lgv. 267/2000** e successive modificazioni ed integrazioni, dandone specifica attestazione in sede di verifica degli equilibri di bilancio ed in sede di approvazione del Rendiconto, si considerano accertate:

a) le sanzioni amministrative, stante le caratteristiche particolari della riscossione, al momento dell'effettivo pagamento anche se conseguenti all'attivazione della procedura coattiva; (*) SOPPRESSO

- b) le entrate pagate di iniziativa del contribuente/utente nell'esercizio in cui è avvenuto il pagamento;
- c) le entrate dipendenti dall'emissione di avvisi di **liquidazione e/o (*)SOPPRESSO** accertamento per i quali il contribuente abbia proposto ricorso, nell'esercizio e nell'importo effettivamente riscosso.

Art.5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata - dal Consiglio Comunale - con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione, se diversa da quella diretta, debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile di entrata o funzionario responsabile di imposta, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
3. L' affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini, può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1 e 2 della Legge 23.12.1994 n.724.

Art.6

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

(*) SOPPRESSO

4. In particolare si deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Art.7

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art.8

Autotutela

1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell' entrata, può procedere all' annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l' illegittimità e/o l' errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell' atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario provvede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errori di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, esenzioni, ecc..
4. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
- grado di probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
 - costo derivante da conseguenti carichi di lavoro.
5. Non è consentito l' esercizio dell' autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art.9

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell' esercizio, su proposta del Responsabile dell'entrata interessata, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell' organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.
3. Il responsabile dell'entrata può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione, acquisito il parere dell'organo di revisione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. **33 e 70, co. 3 del D. Lgs. 77/95** (*) **sostituito 189 e 228, co. 3 del D.Lgs. 267/2000** circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

4. **In presenza di crediti vantati dal Comune verso soggetti in situazione di grave difficoltà economica e/o sottoposti a procedure concorsuali il Responsabile dell'entrata valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:**
 - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc...)
 - consistenza della massa attiva
 - tempi per ottenere il pagamento
 - profili di rischio di una eventuale azione legale
5. **E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:**
 - l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure;
 - sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di attenerne il pagamento
6. **L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto e non può superare l'importo complessivo per debitore di •. 1.000,00.**

(*) aggiunto

Art.10 Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente/utente o d' ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell' avvenuto pagamento e pervenire entro il termine di 3 anni **ove non diversamente disciplinato da specifica norma, (*)** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art.8, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. Il funzionario responsabile, entro **90 giorni** (*) **sostituito 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. Non si procede al rimborso di somme di importo - comprensivo di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori- fino a **lire 30.000** (*) **sostituito •. 16,00** o, nel caso di solo tributo o altra entrata, fino a **lire 20.000.=** (*) **sostituito •. 12,00.**
5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile dell'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall' ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
6. La restituzione dei depositi cauzionali e per spese contrattuali, nonché lo svincolo delle polizze fidejussorie a garanzia, viene disposto - con provvedimento motivato - dal Responsabile del procedimento relativo.

Art.10 bis

Compensazioni tra crediti e debiti

1. **E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.**
2. **Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento ed in presenza di credito accertato e liquidato dall'Ufficio, in alternativa al rimborso, può portare in detrazione dell'importo dovuto:**
 - **eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale);**
 - **eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione orizzontale);**
3. **Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso.**
4. **Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente tra l'altro:**
 - **il tributo dovuto al lordo della compensazione**
 - **l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinti per anno di imposta e per tributo ed atto di accertamento del credito.**

(*) **AGGIUNTO**

Art.11

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della Legge 27 dicembre 1997, n.449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art.45 del R.D. 21 dicembre 1993 n.1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. La disciplina della riscossione di ogni singola entrata deve prevedere la possibilità per il contribuente e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.
3. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
4. Per il pagamento delle somme la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602 e al D.P.R. 28.1.1988 n.43.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell' Economo o di altri agenti contabili.

Art.11bis

Limite di esenzione per versamenti

1. **Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente.**
2. **La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.**
3. **Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta è inferiore ad € 3,00. Tale disposizione si applica anche ai rapporti d'imposta pendenti al 1 gennaio 2007.**
4. **Se l'importo dovuto è superiore al limite di cui al comma 3 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.**

(*) AGGIUNTO

Art.12

Dilazioni di pagamento

1. Per i crediti, fatta comunque salva, qualora più favorevole al debitore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo e/o entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602 e al D.P.R. 28.1.1988 n.43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - importo generalmente non inferiore a **L.200.000.=** (*) **sostituito •. 150,00** ;
 - durata massima: ventiquattro mesi, con importi minimi di **L.50.000.=** (*) **sostituito •. 25,00** mensili;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento, entro 30 gg. dalla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi legali;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a **L.20.000.000.=** (*) **sostituito •. 10.000,00** , le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art.13

Abbandono del credito

1. Non si procede all'azione per il recupero del credito (atto di cui all'art.16, avviso di **liquidazione o (*) eliminare** accertamento, riscossione coattiva, ecc..) nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo o la somma dovuta, comprensivo di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, fino a **lire 30.000** (*) **sostituito •. 16,00** o, nel caso di solo tributo o altra entrata, fino a **lire 20.000.=** (*) **sostituito •. 12,00**
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme o tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, escluse sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con atto, anche cumulativo, del Funzionario responsabile.

Art.13bis**Forme di riscossione coattiva**

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione del Servizio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973 N. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.**
- 2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.**
- 3. Conclusa infruttuosamente la procedura prevista ai precedenti commi, in esecuzione dell'art.8 della L.28.05.1997 n.140, per obbligazioni primarie liquide ed esigibili, può essere ceduto il relativo credito, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, tenendo conto di:
 - natura dei crediti;
 - possibilità della loro realizzazione;
 - velocità della riscossione;
 - opportunità o meno di affidarsi a soggetti esterni all'amministrazione anche in considerazione del debitore, ecc..**
- 5. Per l'individuazione della figura del cessionario si applica, per quanto compatibile, la Legge 21.02.1991 n.52 ed eventuali variazioni, che disciplina la cessione dei crediti delle imprese.**

(*) AGGIUNTO

TITOLO II ENTRATE COMUNALI NON TRIBUTARIE

Art.14 Individuazione

1. Le entrate comunali sono costituite da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art.15 Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano delle assegnazioni, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli **artt.21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n.77 (*) SOPPRESSO art. 179 del decreto legislativo n. 267/2000 (*) AGGIUNTO**, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, al Servizio Finanziario, al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell' esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell' esercizio finanziario.

Art.16 Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, di norma non superiore a 60 giorni.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

5. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 15 o dal concessionario.
6. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente co. 1. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art.17

Forme di riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602 modificato con D.P.R. 28.01.1988 n.43.**
2. **Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.**
3. **Conclusa infruttuosamente la procedura prevista ai precedenti commi, in esecuzione dell'art.8 della L.28.05.1997 n.140, per obbligazioni primarie liquide ed esigibili, può essere ceduto il relativo credito, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, tenendo conto di:**
 - natura dei crediti;
 - possibilità della loro realizzazione;
 - velocità della riscossione;
 - opportunità o meno di affidarsi a soggetti esterni all'amministrazione anche in considerazione del debitore, ecc..
4. **La cessione del credito è effettuata a titolo definitivo;**
5. **Per l'individuazione della figura del cessionario si applica, per quanto compatibile, la Legge 21.02.1991 n.52 ed eventuali variazioni, che disciplina la cessione dei crediti delle imprese.**

(*) SOPPRESSO

TITOLO III ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art.18 Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
- imposta comunale sulla pubblicità o, se non applicata, a far tempo dall'anno 1999, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari previsto dall'art.62 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446;
 - diritti sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili;
 - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - canoni raccolta e depurazione delle acque, fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla L.5.1.1994 n.36;
 - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.).

(*) **soppresso**

2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti comunque da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art.19

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, previo consenso del medesimo, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso. La Giunta Comunale determina le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, **liquidazione, (*)** **ELIMINARE** accertamento; applicazione della sanzione tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art.8, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art.29;
 - h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile di **settore. (*) TOGLIERE** **Area. (*)** **AGGIUNGERE**

Art.20
Attività di verifica e controllo

- 1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:**
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;**
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;**
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;**
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;**
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.**
- 2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.**
- (*) soppresso**

3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
4. La dichiarazione relativa al tributo, anche se non redatta sul modello prescritto, se non diversamente previsto dai regolamenti specifici, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
5. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita formalmente il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
6. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, purché non sia iniziata attività di accertamento ovvero non sia già stata contestata la violazione.
7. La Giunta Comunale in sede di approvazione del piano delle assegnazioni ovvero con delibera successiva sulla base delle risorse assegnate, può definire alcuni criteri da seguire nella esecuzione dei controlli.
8. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
9. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
10. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
11. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.21
Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Direttore Generale, il Segretario Comunale e il Servizio di Controllo Interno, i quali adottano i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono gli uffici comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abilità o agibilità di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Art.22
Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. La richiesta deve essere consegnata o spedita all'ufficio protocollo del Comune e deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - d) la documentazione necessaria per l'emissione del parere, corredata da relativo elenco;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
3. Alla richiesta di parere deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione.
4. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative od interpretazioni ad opera di circolari e risoluzioni ministeriali, sono da ritenersi nulli.
5. Il parere reso è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia.
6. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Art.23
Sanzioni

1. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
2. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
3. L'avviso di contestazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
5. La sanzione è ridotta ad un quarto del minimo, semprechè la violazione non sia stata già constatata formalmente, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dall'ammissione o dall'errore, secondo la procedura prevista al comma 2 dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997 n.472.

Art.24
Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell' ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario e proporre appello.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. L' attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52, comma 5, lett. b), dei D.Lgs. 15.12.1997, n.446 possono essere abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore con il medesimo atto di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
6. Il funzionario responsabile può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D.Lgs. 31.12.1992 n.546.
7. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

TITOLO IV

Accertamento con adesione

Art.25

Principi generali

1. Il Comune di San Pietro in Casale, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art.26

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i co-obbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Il funzionario responsabile, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Il funzionario responsabile, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
6. Competente alla definizione è il funzionario responsabile.
7. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art.27

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.28

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.27, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale.

Art.29

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile d'imposta.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.30

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale secondo quanto previsto all'art.12.

Art.31

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art.32

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Art.32 bis

Misura interessi moratori

1. **La misura annua degli interessi moratori per i tributi del Comune di San Pietro in Casale è determinata nel tasso di interesse legale incrementata dello 0,25 e viene applicata nei rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.**
2. **Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute dalla data dell'eseguito versamento.**

(*) aggiunto

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.33

Vigenza

1. Le norme del Titolo III e IV di questo regolamento, nonché tutto quanto previsto in materia di entrate tributarie, entrano in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1.1.1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione, così come con riferimento a periodi pregressi di imposta relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4. Il presente regolamento, per la parte che si riferisce alle entrate non tributarie, diviene esecutivo dopo il controllo di legittimità del CO.RE.CO. ed è ripubblicato nell'Albo Pretorio per 15 giorni successivi, al termine dei quali entra in vigore.
5. Per l'eventuale impugnativa prevista dall'art.52 - comma 2° - della Legge n.446/97, con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante Raccomandata A/R, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare N.101/E in data 17.04.1998 del Ministero delle Finanze.